

LEGGE FINANZIARIA 2007
(Legge 27 dicembre 2006, n. 296)

Articolo 1, commi 1 - 100

Articolo 1, commi 4-5 (Destinazione delle eventuali maggiori entrate tributarie)

Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2007 rispetto alle previsioni sono destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento delle pubbliche amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica indicati nel DPEF. Le eventuali maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione, secondo il comma 4 saranno destinate a riduzione della pressione fiscale. Inoltre, entro il 30 settembre di ogni anno il ministro dell'economia presenterà al Parlamento una relazione sui risultati derivanti dalla lotta all'evasione fiscale quantificando le maggiori entrate da destinare alla riduzione della pressione fiscale.

Articolo 1, commi 6 e 7 (imposta sul reddito delle persone fisiche)

I commi 6 e 7 modificano strutturalmente l'imposta personale sul reddito, così come era stata introdotta dalle leggi finanziarie per il 2003 e per il 2005 dal Governo della Casa delle Libertà, rimodulando la curva delle aliquote e reintroducendo le detrazioni al posto delle deduzioni.

approfondimento

Articolo 1, comma 8 (abrogazione del contributo di solidarietà)

Il comma 8 abroga la disposizione, introdotta dalla legge finanziaria per il 2005, con la quale veniva istituito ai fini IRPEF un contributo di solidarietà del 4% sulla parte di reddito imponibile eccedente l'importo di 100.000 euro, individuando di fatto, per i contribuenti con un reddito superiore a tale importo un ulteriore scaglione di imposta del 43%.

Si sottolinea che il comma 6 della legge finanziaria per il 2007 modifica le aliquote IRPEF individuando i seguenti scaglioni di reddito: a) fino a 15.000 euro il 23%; b) da 15.000 euro e fino a 28.000 euro il 27%; c) da 28.000 euro e fino a 55.000 euro il 38%; d) da 55.000 euro e fino a 75.000 euro il 41%; e) oltre 75.000 euro il 43%.

Quindi, l'aliquota del 43% va ora a colpire una fascia di reddito ben più ampia, applicandosi non ai redditi superiori a 100.000 euro ma ai redditi superiori ai 75.000 euro.

Articolo 1, comma 9 (Clausola di salvaguardia per il trattamento di fine rapporto).

La rideterminazione delle aliquote e degli scaglioni IRPEF, prevista dal comma 6, comporta anche un aumento della tassazione del TFR ed delle indennità equipollenti (indennità di mancato preavviso, incentivo all'esodo e somme a titolo transattivo in occasione della cessazione del rapporto di lavoro). Il comma 9 prevede che si applicano le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006, se più favorevoli.

approfondimento

Articolo 1, comma 10

Con il comma 10 si stabilisce che i trasferimenti erariali in favore delle regioni e degli enti locali sono ridotti in misura pari al maggior reddito derivante dalle disposizioni di cui ai commi da 6 a 9 (riguardanti le nuove disposizioni relative alle aliquote Irpef, agli assegni familiari, alle detrazioni per carichi di famiglia e per redditi di lavoro, ecc.). Viene quindi specificato che il maggior gettito derivante dalle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche andrà ad esclusivo beneficio dello Stato e che nessun beneficio ne deriverà per i bilanci degli enti locali. Per l'individuazione delle modalità di riduzione dei trasferimenti statali, il comma 10 rinvia al comma 322 della legge finanziaria. (La previsione di un aumento delle entrate delle regioni e degli enti locali si basa sulla considerazione che le addizionali Irpef spettanti a detti soggetti sono calcolate sul reddito complessivo del contribuente, al netto degli oneri deducibili. Se questo reddito viene ridotto per l'applicazione delle deduzioni anche l'importo spettante alle regioni e agli enti locali subisce una riduzione. Le detrazioni invece si applicano all'imposta lorda del contribuente e pertanto hanno effetto esclusivamente ai fini dell'Irpef di competenza statale).

Articolo 1, comma 11 (assegni per il nucleo familiare)

Il comma 11 modifica la disciplina degli assegni familiari: per i redditi fino a 12.500 euro valgono 1.650 euro per figlio. L'erogazione scatterà da gennaio 2007. In media è previsto un aumento del 15% degli importi, ma resta da valutare se tale misura potrà sopperire agli ammanchi che la riforma fiscale proposta dal Governo di Centrosinistra arrecherà ad una vasta pletora di famiglie italiane.

Articolo 1, comma 12 (Compartecipazione regioni accisa sul gasolio)

Il comma attribuisce, per gli anni 2007-2008-2009, una quota dell'accisa sul gasolio per autotrazione alle regioni a statuto ordinario.

Articolo 1, commi 13-27 (Disposizioni in materia di accertamento e di contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale – Studi di settore) [approfondimento](#)

In materia di studi di settore il comma 13 dell'articolo 1 introduce un nuovo articolo 10-*bis* nella legge 8 maggio 1998, n. 146 recante “*Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario*”. Occorre premettere che gli studi di settore, introdotti dall'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono degli strumenti volti a consentire allo Stato la ricostruzione induttiva dei redditi d'impresa e di lavoro autonomo, attraverso la determinazione di funzioni di ricavi e compensi stabiliti per gruppi omogenei di lavoratori-contribuenti che operano nello stesso settore di attività al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni. In generale gli studi di settore vengono approvati con decreto ministeriale e sono soggetti a revisione periodica, attualmente circa ogni quattro anni. Il presente comma, con l'introduzione di un nuovo articolo 10-*bis* della legge n. 146 del 1998, prevede una nuova disciplina in materia di revisione e di aggiornamento degli studi di settore. In particolare, stabilisce che gli studi di settore sono soggetti a revisione “al massimo” ogni tre anni dalla data di entrata in vigore dello studio di settore stesso ovvero della sua ultima revisione, sentito il parere della commissione di esperti designati dal Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della medesima legge, tenendo anche conto delle segnalazioni delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali. Tale nuova formulazione prevede quindi, rispetto alla attuale disciplina dei quattro anni, che la revisione possa avvenire anche con maggiore frequenza. Prosegue il comma stabilendo che la revisione degli studi di settore deve essere disposta entro il mese di febbraio di

ogni anno dal direttore dell'Agenzia delle entrate con proprio provvedimento. Infine, in fase di revisione, dovranno tenersi conto sia di dati e statistiche ufficiali, quali quelli di contabilità nazionale, sia dei valori di coerenza risultanti da specifici indicatori definiti per ciascun studio, rispetto a comportamenti considerati normali per il relativo settore.

Il comma 14 dell'articolo 1, dispone che fino all'elaborazione e revisione degli studi di settore, in via transitoria, nell'applicazione degli studi esistenti si dovranno utilizzare anche specifici indicatori di normalità economica, di significativa rilevanza, idonei all'individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente, in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività da esso svolta.

In virtù di quanto disposto al precedente comma 13 con il comma 15 viene abrogato il comma 399 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) che stabiliva invece la revisione quadriennale degli studi di settore.

Il comma 16 dell'articolo 1 modifica invece le condizioni di applicazione degli studi di settore ed in particolare dispone che gli studi di settore vengano adottati anche per i contribuenti con ricavi o compensi fino a 7,5 milioni di euro, ed altresì anche nelle ipotesi di cessazione dell'attività se questa è stata successivamente riaperta entro sei mesi nonché nel caso di prosecuzione dell'attività stessa da parte di altri soggetti.

Il comma 17 dell'articolo 1 introduce un nuovo comma *4-bis* nell'articolo 10 della legge 146/1998 e precisamente disciplina le modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento. Tale norma è sicuramente, nell'ambito della novella in esame ed insieme al successivo comma 23, quella più discutibile e con maggiori conseguenze pratiche per i contribuenti. In particolare il comma in esame dispone che se il contribuente dichiara ricavi o compensi pari o superiori al livello della congruità ed in linea con i nuovi indicatori di coerenza economica, l'amministrazione finanziaria non potrà esperire nei suoi confronti rettifiche di tipo analitico-induttivo, basate su presunzioni semplici anche se gravi, precise e concordanti. Tale preclusione potrà agire a condizione però che l'ammontare delle attività non dichiarate ed accertate poi non sia superiore al 40 per cento dei ricavi o compensi dichiarati. In ogni caso, la preclusione non potrà operare se l'ammontare delle attività non dichiarate ed accertate supera la soglia dei 50 mila euro. In tali casi l'Amministrazione potrà operare un accertamento sull'intero maggior importo. In caso di rettifica, l'avviso di accertamento deve esprimere i motivi che inducono l'ufficio a disattendere le risultanze degli studi di settore, in quanto ritenute inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente, a condizione che le informazioni inserite dal contribuente nei modelli predisposti per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore non siano viziate da irregolarità tali da rendere applicabili le sanzioni introdotte, rispettivamente, nei decreti legislativi n. 446 e n. 471 del 1997 dai commi 25, 26 e 27 del presente articolo 1, ossia per i casi di omessa o infedele indicazione dei dati.

Il comma 18 dell'articolo 1 regola poi l'efficacia delle nuove norme introdotte dai commi 16 e 17 e stabilisce che esse vengano applicate a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2007, con esclusione di quanto disposto dalla lettera *b)* del comma 4 dell'articolo 10 della L. 146/1998, così come sostituito dal comma 16, che avrà invece effetto dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006. Restano pertanto esclusi dall'accertamento i contribuenti che hanno iniziato o cessato l'attività nel periodo d'imposta sopra riferito.

Il comma 19 prevede che siano individuati specifici indicatori di normalità economica, idonei a rilevare la presenza di ricavi o compensi non dichiarati ovvero di rapporti di lavoro irregolare, anche nei confronti dei contribuenti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo.

Il comma 20 dispone altresì anche per i soggetti Ires la definizione di appositi indicatori di coerenza per la individuazione dei requisiti minimi di continuità dell'attività, tenuto conto delle caratteristiche e delle modalità di svolgimento della attività medesima.

Il comma 21 demanda all'Agenzia delle entrate l'approvazione degli indicatori per i soggetti Ires, che dovranno essere adottati entro il 28 febbraio 2007.

Il comma 22 stabilisce infine che l'attività di controllo nei confronti dei soggetti Ires sarà programmata sulla base di appositi criteri selettivi.

Il comma 23 elimina il riferimento al periodo di imposta pari a 12 mesi per l'applicazione degli accertamenti sulla base degli studi di settore e, aspetto sicuramente di maggior impatto, attribuisce una maggiore valenza probatoria agli studi di settore medesimi. In particolare si prevede che gli accertamenti sulla base degli studi di settore possano effettuarsi «*qualora l'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati risulta inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi stessi*». In altre parole, in tal modo viene attribuita valenza di presunzione legale agli studi di settore poiché in base alla nuova normativa testè riferita gli accertamenti analitico-induttivi potranno essere attivati anche se il contribuente non risulterà congruo solo sulla base degli studi di settore. A tale riguardo, attualmente la giurisprudenza ha invece ribadito che gli accertamenti non possono esser attivati solo sulle risultanze degli studi di settore ma altresì sulla presenza di gravi incongruità, attribuendo pertanto agli studi di settore solo valenza di presunzione semplice. Ebbene, con tale intervento normativo che non tiene in alcun conto la costante giurisprudenza in materia, lo Stato si garantirà invece il diritto di procedere agli accertamenti anche solo sulla base dell'applicazione degli studi di settore.

Il comma 24 dispone che le norme indicate al precedente comma 23 avranno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007.

Infine i commi 25, 26 e 27 dell'articolo 1 prevedono per le imposte sui redditi, l'IVA e l'IRAP un inasprimento delle sanzioni amministrative pecuniarie per i casi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché per i casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti, qualora il maggior reddito d'impresa, arte o professione accertato ecceda di oltre il 10% quello dichiarato.

Articolo 1, comma 28 e 29 (acquisto di medicinali e indicazione del codice fiscale)

Il comma 28, modifica il testo unico delle imposte sui redditi e, in particolare, apporta modifiche sia all'articolo 10, comma 1, lettera b) relativo agli oneri deducibili, sia all'articolo 15, comma 1, lettera c) relativo alle detrazioni per oneri.

Nel primo caso (art. 10 TU) la disposizione prevede che: “dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente” e la lettera b) riguarda “le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione”.

Nel secondo caso (art. 15 TU) la disposizione prevede che “dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente” e la lettera c) riguarda “le spese

sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica... e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere”.

Ebbene, il comma 28 stabilisce, in entrambi i casi che, ai fini della deduzione (art. 10) o della detrazione (art. 15) “la spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario”.

Il comma 29, rispetto alla originaria formulazione, è stato modificato ed ora prevede che la disposizione di cui al comma 28, relativa alla indicazione del codice fiscale del destinatario sulle fatture o scontrini riguardanti l’acquisto di medicinali, ha effetto dal 1° luglio 2007. Inoltre, fino al 31 dicembre 2007, l’indicazione del codice fiscale può essere riportata a mano sullo scontrino fiscale direttamente dal destinatario.

Si osserva che il comma 29 si riferisce esclusivamente allo scontrino fiscale e ci si chiede quindi se la norma transitoria non si applica alle fatture riguardanti l’acquisto di medicinali.

Sono anche state avanzate perplessità in riferimento alla normativa sulla privacy ed all’allungamento dei tempi di attesa per i clienti delle farmacie.

In particolare, il rispetto della privacy sembra negato nel momento in cui la legge finanziaria dispone che la fattura e lo scontrino fiscale devono contenere la specificazione della natura, della qualità e della quantità dei beni e quindi dei farmaci acquistati. Al fisco dovrà essere comunicata non solo la quantità dei farmaci ma anche la loro natura. Di conseguenza, commercialisti, Caf e funzionari dell’Agenzia delle entrate saranno a conoscenza di patologie delicate che il contribuente preferirebbe non pubblicizzare.

Articolo 1, comma 30, 31 e 32 (compensazioni effettuate dai titolari di partita IVA)

I titolari di partita IVA entro il quinto giorno precedente quello in cui intendono effettuare l’operazione di compensazione per importi superiori a 10.000 euro, devono comunicare all’Agenzia delle entrate l’importo e la tipologia dei crediti oggetto di compensazione. Se non ricevono comunicazioni dall’Agenzia entro il terzo giorno successivo alla comunicazione, si realizza il silenzio assenso.

Successive disposizioni del direttore dell’Agenzia individueranno le modalità e le procedure di controllo. Parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni e, in particolare per il 2007, l’importo di 214 milioni di euro, è iscritto nel Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Articolo 1, comma 33 (Modifiche alla normativa sulle sanzioni agli intermediari – CAAF – in materia di dichiarazione)

Il comma interviene sulle sanzioni applicabili ai Centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF) nell’attività di compilazione delle dichiarazioni dei redditi e dell’Iva.

La prima modifica riguarda la conversione da lire in euro degli importi comminati in caso di sanzioni.

Le altre modifiche riguardano la punibilità della violazione accertata in caso di liquidazione delle imposte, contributi, premi e rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni dei redditi e dell’Iva.

Nel caso di ripetute e gravi violazioni accertate, i CAAF sono punibili anche con la sospensione dell’autorizzazione al rilascio del visto di conformità e di asseverazione per un periodo compreso fra uno e tre anni.

Articolo 1, comma 34

Il comma interviene per sanare la presenza di contestazioni già in essere, di cui al comma 33, per le sanzioni applicabili ai CAAF, confermando che non si procede ad alcuna restituzione di quanto già pagato in precedenza dal trasgressore.

Articolo 1, commi 36 e 37 (limitazione agevolazioni fiscali acquisto veicoli soggetti in condizione di handicap)

Le agevolazioni per i soggetti di cui all'art. 3 della L. 104/92 sono riconosciute a condizione che gli autoveicoli siano utilizzati esclusivamente o prevalentemente a beneficio di tali soggetti. In caso di trasferimento - a qualsiasi titolo - della vettura, è dovuta la differenza fra l'imposta senza agevolazioni e quella con agevolazioni, a meno che il disabile ceda il veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare adattamenti.

Articolo 1, commi 38 – 42

Questi commi introducono l'obbligo per le strutture sanitarie di provvedere all'incasso e alla registrazione dei corrispettivi spettanti ai medici e paramedici per le attività di lavoro autonomo svolte presso tali strutture (le cosiddette attività intramoenia).

L'onorario così riscosso, sarà contestualmente riversato al medico o paramedico interessato.

Le strutture sanitarie sono inoltre obbligate a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate l'ammontare complessivo dei compensi percepiti da ciascun lavoratore autonomo.

Tale obbligo decorrerà dal 1° marzo 2007.

**

Articolo 1, comma 50 (Attribuzione all'AAMS della disciplina per la rimozione dei giochi illegali o irregolari)

Il comma affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato il compito di emanare la disciplina per il contrasto alla diffusione dei giochi irregolari e illegali. Ispirandosi alla Legge 248/2006 (legge di conversione del Decreto Bersani), verranno stabilite le modalità per procedere alla rimozione dell'offerta, attraverso le reti telematiche o di comunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza o altro titolo autorizzatorio, o comunque in violazione alle norme di legge. Si prevedono inoltre sanzioni, sempre da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di sanzioni amministrative pecuniarie da 30 mila euro a 180 mila euro per ciascuna violazione accertata.

**

Articolo 1, comma 52 (realizzazione di campagne di informazione e di educazione dei giovani)

Con questo comma viene finanziata una campagna, destinata ai giovani, finalizzata alla conoscenza dei pericoli derivanti dal vizio del gioco d'azzardo. La spesa autorizzata è di 100.000 euro per ogni anno dal 2007 al 2009, a favore del Ministero della Pubblica Istruzione. Il Ministero, in collaborazione con le scuole, realizzerà programmi educativi per permettere agli studenti di conoscere i rischi derivanti dal vizio del gioco, e di avvicinarsi al gioco stesso utilizzando un approccio responsabile. Modalità e criteri per lo svolgimento delle campagne informative saranno

contenuti in un Decreto Ministeriale da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della Legge Finanziaria.

Articolo 1, comma 53, 54,55 (trasmissioni dati doganali e fiscali alle regioni e agli enti locali)

Entro il 31 gennaio sono trasmessi alle regioni i dati relativi all'import/export del sistema doganale e, alle regioni, alle province autonome e ai comuni, i dati relativi alle dichiarazioni dei redditi dell'anno precedente presentate dai contribuenti. con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità tecniche di trasmissione.

Articolo 1, comma 56, 57 (banche dati in materia tributaria)

E' istituito il sistema integrato delle banche dati in materia tributaria al fine di coordinare le informazioni per il monitoraggio della pressione fiscale e dei flussi finanziari. Con uno o più decreti saranno individuati i dati e definite le regole per l'accesso e la consultazione.

Articolo 1, comma 58 (attribuzioni di funzioni alla Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria)

Il comma 58 è stato inserito con il maxi emendamento presentato al Senato e attribuisce nuove funzioni alla Commissione parlamentare di vigilanza. Quest'ultima esprimerà anche parere sulle attività svolte dall'anagrafe tributaria e sugli obiettivi raggiunti.

Articolo 1, comma 59 (segreto d'ufficio su dati e notizie)

Il ministero dell'economia può rendere pubblici, senza riferimenti nominativi, statistiche ed elaborazione dei dati e delle notizie raccolte dall'anagrafe tributaria.

Articolo 1, comma 61

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della finanziaria 2007 saranno stabilite le modalità per introdurre in tutte le amministrazioni pubbliche criteri di contabilità economica.

Articolo 1, comma 62 (Comunicazione degli esiti della liquidazione delle dichiarazioni)

Il comma 62 dell'articolo 1 detta una nuova disciplina in merito alle modalità per le richieste, da parte dell'amministrazione finanziaria, ai contribuenti di chiarimenti o di documentazione con riguardo all'attività di liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni in ordine a situazioni che possano apparire poco chiare.

approfondimento

Articolo 1, comma 63 (indicazione codice fiscale)

Coloro che deducono dal reddito gli assegni periodici corrisposti al coniuge, devono indicare nella dichiarazione irpef il codice fiscale del beneficiario.

Articolo 1, comma 64 (obbligo per gli enti con fini assistenziali di comunicare all'autorità tributaria i nomi dei soggetti cui sono state rimborsate le spese sanitarie)

Il comma 64 introduce una modifica alla legge 413/91 che obbliga gli enti con fini assistenziali a comunicare per via telematica all'anagrafe tributaria gli elenchi dei soggetti ai quali sono state rimborsate le spese sanitarie.

Articolo 1, commi 65 e 66 (Operazioni elusive intercorse tra società controllate o collegate)

Il comma 65 aggiunge al comma 3 dell'articolo 37-*bis* del D.P.R. n. 600 del 1973 una nuova fattispecie, da inserire tra le già previste operazioni negoziali elusive che non sono opponibili all'amministrazione finanziaria, in quanto prive di valide ragioni economiche e dirette ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario. Dunque, a partire dall'anno di imposta del 2007, come dispone il successivo comma 66, anche alle pattuizioni tra società controllate o collegate, una delle quali abbia sede legale in uno Stato o territorio a regime fiscale privilegiato e aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale dovrà essere applicata la normativa antielusiva disciplinata dal sopra citato comma 3 dell'articolo 37-*bis* del D.P.R. n. 600 del 1973.

Articolo 1, comma 67 (Modelli per la presentazione telematica delle dichiarazioni)

Con questo comma si prevede che, dall'anno 2007, i modelli per la presentazione delle dichiarazioni annuali, le specifiche tecniche e le relative istruzioni dovranno essere rese disponibili, in formato elettronico, dall'Agenzia delle entrate entro il 15 febbraio.

approfondimento

Articolo 1, commi 68 e 69 (Riscossione dei compensi per l'esercizio di arti e professioni)

I commi 68 e 69 intervengono sui termini per l'applicazione graduale delle nuove disposizioni relative ai compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni riscossi esclusivamente attraverso assegni non trasferibili, bonifici, oppure altre modalità di pagamento bancario o postale, nonché mediante sistemi di pagamento elettronico.

approfondimento

Articolo 1, commi da 70 (deducibilità spese opere ultrannuali)

Si abroga, con il comma 70, il comma 5 dell'articolo 93 del TUIR (DPR n. 917 del 22 dicembre 1986), relativo alle disposizioni della deducibilità delle opere ultrannuali.

In sostanza, non viene più concessa la possibilità di operare seguendo il metodo definito della commessa completata.

La disposizione prevista nel comma 70, inoltre, si applica alle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale che hanno inizio a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2006.

Articolo 1, comma 71 (Modifica al DPR n. 917 del 22 dicembre 1986 – TUIR)

Con questo comma si va a modificare il comma 2 dell'articolo 107 del DPR n. 917/2006, meglio noto come "Testo unico delle Imposte sui redditi" (TUIR), relativo agli accantonamenti per le imprese di costruzioni di opere pubbliche.

Articolo 1, commi 72 e 73 (Riporto delle perdite)

Anche in questo caso, si interviene per modificare un comma, il primo, dell'articolo 84 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917, relativo al procedimento di riporto delle perdite per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione totale o parziale del reddito.

Il comma 72, da ultimo, prescrive che le nuove norme introdotte nel DPR con il comma in questione vengano applicate ai redditi prodotti e agli utili realizzati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2006.

Articolo 1, commi da 74 a 76 (Disciplina fiscale dei trust)

I commi da 74 a 76, anche questi introdotti nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica, estendono la soggettività passiva dell'imposta sul reddito delle società (IRES) anche ai trust residenti e no, comprendendo, fra i trust residenti, quelli nei quali almeno uno dei disponenti e uno dei beneficiari siano residenti in Italia. Il riferimento normativo, anche in questo caso, va al DPR n. 917 del 1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

Innanzitutto, occorre precisare che cos'è un trust. Sono denominati trust i rapporti giuridici istituiti da una persona, detta costituente, con atto tra vivi o *mortis causa*, qualora taluni beni siano stati posti sotto il controllo di un amministratore o affidatario, nell'interesse di un terzo beneficiario o per un fine specifico. Con gli interventi previsti da questi commi (dal 74 al 76) vengono, quindi, assoggettati all'IRES i trust, residenti nel territorio dello Stato, che abbiano o meno come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale, nonché i trust non residenti nel territorio dello Stato. In sostanza, il trust viene tassato per trasparenza, oltretanto imputando i redditi conseguiti ai beneficiari, a prescindere dall'attribuzione degli stessi.

I redditi così inquadrati, quindi, vengono collocati tra i redditi di capitale, come prescritto dall'articolo 44 del TUIR (DPR n. 917 del 1973).

Con il comma 76, infine, si integra l'articolo 13 del DPR n. 600 del 1973 "*Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi*", si va a comprendere i trust nella serie dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi.

Articolo 1, commi 77, 78, 79 (Imposta sulle successioni e sulle donazioni)

I commi 77, 78 e 79 introducono modifiche in materia di imposta di successione e donazione.

In particolare, il comma 77 prevede modifiche all'articolo 2 della Legge 24 novembre 2006 n. 286 (c.d. Collegato alla Finanziaria) legge quest'ultima che ha reintrodotto nel nostro ordinamento l'imposta sulle successioni e donazioni. Mentre il comma 78 modifica il decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346.

approfondimento

**

Articolo 1, comma 87 (Istituzione di un nuovo concorso pronostici su base ippica)

Il comma prevede la scomparsa dello storico gioco Totip, che verrà sostituito da un nuovo concorso pronostico su base ippica che verrà istituito dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato entro sei mesi dall'approvazione della presente legge. Il nuovo concorso dovrà garantire vincite consistenti ai giocatori, ed avere ampia diffusione (alla rete dei concessionari, stabilita da Bersani con la Legge 248/2006, dovranno aggiungersi le agenzie di scommesse e gli ippodromi). Il 50 % del ricavato dovrà essere utilizzato come montepremi; il 25 % è destinato all'Erario, mentre l'8 % andrà ai punti vendita come compenso e l'11 % verrà destinato all'Unire.

Articolo 1, comma 88 (Introduzione di scommesse a quota fissa e a totalizzatore su simulazioni di eventi)

Con questo comma si diversificano e si rinforzano le scommesse a quota fissa e a totalizzatore su simulazione di eventi. Sempre con provvedimenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per le scommesse a quota fissa si applicheranno le aliquote previste dal Ministro Bersani con il suo "famoso" Decreto 223/2006 (convertito dalla Legge 248/2006): nel caso in cui il movimento netto dei 12 mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 1.850 milioni di euro, l'aliquota sarà del 3% per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; sarà invece dell'8% per ogni scommessa composta da più di sette eventi. Nel caso in cui il movimento netto dei 12 mesi precedenti sia superiore alla cifra sopra indicata, le aliquote variano di conseguenza.

Sulle scommesse a totalizzatore l'aliquota invece sarà del 12 %, e le stesse saranno dotate di un montepremi non inferiore del 75% della posta in gioco.

Articolo 1, comma 89 (Modalità di innovazioni da apportare al gioco del Lotto)

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ogni volta che lo riterrà necessario, potrà apportare innovazioni al gioco del Lotto, mediante l'introduzione di ulteriori forme di gioco ispirate ai meccanismi dello stesso Lotto, o anche con la sostituzione o la rimodulazione dei vigenti giochi opzionali e complementari.

Articolo 1, comma 90 (Modalità di affidamento in concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale)

Con questo comma si disciplinano le modalità di affidamento in concessione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, e se ne fissano i criteri. L'aggiudicazione è prevista in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, dovrà rispettare le norme nazionali e comunitarie, ed evitare che si creino posizioni dominanti sul mercato nazionale del gioco.

Tra i giochi numerici a totalizzatore nazionale dovrà essere incluso l'Enalotto (insieme ai suoi giochi complementari), che dovrà però essere revisionato al fine di assicurare un maggiore richiamo. Per questo, i provvedimenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dovranno garantire il miglioramento degli attuali livelli di servizio al pubblico dei giochi a totalizzatore nazionale, "al fine di preservare i preminenti interessi pubblici connessi al loro regolare e ininterrotto svolgimento". In più, si dovrà prevedere la nascita di una soluzione concessoria con il fine di costituire una rete unitaria di giochi pubblici, che preveda anche la "devoluzione allo Stato, alla scadenza della concessione, di una rete di almeno 15 mila punti di vendita non coincidenti con quelli dei concessionari della raccolta del Lotto".

In poche parole, tutti questi commi dedicati alle scommesse non fanno altro che favorire l'espansione del gioco d'azzardo e dei relativi "punti vendita", incaricati di reperire presso le tasche degli italiani somme di denaro considerate fondamentali persino da questa Legge ("preservare i preminenti interessi pubblici connessi al loro regolare e ininterrotto svolgimento").

Articolo 1, comma 91 (Proroga concessione del gioco Enalotto e del suo gioco opzionale)

Per garantire la continuità del gioco Enalotto, la gestione dello stesso viene prorogata fino al 30 giugno all'attuale concessionario, la Sisal. La proroga potrà essere ulteriormente rinnovata, per lo stesso periodo, una volta sola.

Articolo 1, comma 92 (Versamenti allo Stato dei proventi derivanti dalle procedure di selezione)

Il comma stabilisce che entro il 28 febbraio 2007 debbano essere versati allo Stato i proventi derivanti dalle procedure di selezione di cui all'articolo 38, commi 2 e 4, del più volte citato Decreto Bersani (Decreto 223/2006).

Ricordiamo brevemente cosa indicavano i commi 2 e 4, di cui sopra:

il comma 2 riguarda le scommesse per eventi diversi dalle corse dei cavalli. Mentre prima era prevista un'unica normativa per i giochi su eventi diversi dalle corse dei cavalli e sugli eventi non sportivi, ora questi due fenomeni vengono divisi. I nuovi criteri includono, tra i giochi su eventi diversi dalle corse dei cavalli, i concorsi pronostici su base sportiva, il Totip, le scommesse ippiche diverse nonché ogni ulteriore gioco pubblico basato su eventi diversi dalle corse dei cavalli.

L'esercizio della raccolta del gioco dovrà avvenire attraverso punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; ai punti di vendita aventi invece come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici può essere riservata in esclusiva l'offerta di alcune tipologie di scommessa. A tale fine è previsto un numero di nuovi punti di vendita non inferiore a 7.000 unità, di cui almeno il 30% aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici. I regolamenti dovranno comunque determinare il numero massimo dei punti di vendita per Comune, in proporzione agli abitanti e in considerazione dei punti di vendita già assegnati.

Il comma 4 contempla i giochi su base ippica, che saranno dotati (a parole) di una nuova disciplina volta a contrastare la diffusione del gioco irregolare e illegale, l'evasione e l'elusione fiscale, e a tutelare il giocatore. Verranno incluse, tra i giochi su base ippica, le scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli, dei concorsi pronostici su base sportiva e del concorso pronostici denominato Totip. Anche in questo caso verranno ampliati i punti vendita di almeno 10.000 unità, ovviamente con criteri rigidi che terranno conto degli abitanti della zona e dei punti vendita già assegnati in quel determinato ambito.

Articolo 1, comma 93 (Giochi di carte)

All'articolo 38, comma 1, lettera b del più volte citato Decreto Bersani n. 223/2006, viene aggiunta una precisazione riguardante i giochi di carte: questi sono considerati giochi di abilità, a patto che siano organizzati sotto forma di torneo e che "la posta di gioco sia costituita esclusivamente dalla sola quota d'iscrizione".

Articolo 1, commi 94-97 (Assegnazione delle rivendite di generi di monopolio)

Il comma 94 dispone che i delegati della gestione di servizi di rivendita di generi di monopolio, dimessi in conseguenza del processo di privatizzazione e ristrutturazione dei servizi di distribuzione dei generi di monopolio, possano presentare specifica istanza e ottenere l'assegnazione diretta di una rivendita di generi di monopolio, sempre comunque nel rispetto delle distanze e dei parametri di redditività previsti per l'istituzione di rivendite ordinarie, e subordinatamente al versamento forfetario di 12.000 euro, rateizzabile in tre anni.

Il comma 95 precisa che la procedura sopra indicata relativamente alla assegnazione delle rivendite e in deroga alla normativa generale prevista per l'assegnazione di una rivendita di generi di monopolio sia valida per due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge finanziaria.

Il comma 96 stabilisce che i gestori di depositi fiscali di tabacchi lavorati devono dimostrare il possesso dei locali adibiti a deposito per un periodo di almeno nove anni dalla entrata in vigore della legge de quo per i soggetti che siano già in possesso dell'autorizzazione o dalla data di richiesta di nuova autorizzazione.

Il comma 97 dispone che i delegati alla gestione dei depositi fiscali locali di tabacchi, in regola con i requisiti previsti dalla legge, possono esercitare, anche in forma societaria o consortile, l'attività di depositi fiscali nelle superficie dei locali in loro possesso e ospitanti i depositi di cui sono delegati alla gestione. La nuova normativa precisa che tale possibilità è concessa indipendentemente dall'effettiva disponibilità, al momento della presentazione della domanda, dei tabacchi che si intendono distribuire, ma comunque devono avere un'autorizzazione, che può essere concessa con la stessa planimetria ma con un distinto codice di accisa rispetto alle autorizzazioni esistenti. Le nuove autorizzazioni dovranno considerare la capienza dei nuovi depositi come capacità aggiuntiva rispetto a quelle già determinate e comporteranno l'obbligo di contraddistinguere opportunamente i tabacchi detenuti, al fine di evitare commistioni. Le modalità di attuazione sono rimesse ad un decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge finanziaria.

Articolo 1, comma 98

Con questo comma viene allungato il periodo entro il quale gli ex dipendenti dell'AAMS (Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato), transitati all'ETI (Ente tabacchi italiani) o alle società per azioni in cui questo è stato trasformato, e che a seguito di ristrutturazioni aziendali, dovesse risultare in esubero, hanno diritto di essere riammessi nei ruoli dell'AAMS.

Il suddetto periodo era di sette anni; viene con questo comma allungato di due anni, sale cioè nove. C'è da notare che nel luglio 2003 l'ETI è stato ceduto al colosso anglo-americano del tabacco BAT (British American Tobacco) per la somma di 2,325 milioni di euro. La BAT ha provveduto in questi ultimi anni alla ristrutturazione della azienda italiana, chiudendo alcuni stabilimenti.

Articolo 1, comma 99 (Differimento del termine per l'iscrizione a ruolo delle imposte sugli spettacoli)

Il comma proroga i termini di iscrizione a ruolo e di notificazione delle cartelle relative all'imposta sugli spettacoli. Per l'anno d'imposta 2004 i termini vengono fissati rispettivamente al 31 dicembre 2008 e al 31 dicembre 2009, mentre per l'anno 2005 i termini si chiudono il 31 dicembre 2009 e il 31 dicembre 2010.